



FNOMCeO

Roma, 1 - FEB. 2008

Prot N° 1365

Rif Nota

Resp Proced -Dr. Marco Poladas

Resp Istrut -Dr. Marcello Fontana

AL DOTT. ENRICO CILIBERTO
PRESIDENTE ORDINE MEDICI
CROTONE

E.p.c. AGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI

OGGETTO:

Medici specializzandi:
obbligatorietà di iscrizione
all'albo professionale

In riferimento alla nota del 22 gennaio 2008, Prot. n. 22, di codesto Ordine provinciale si rileva quanto segue.

Questa Federazione segue da tempo e con particolare interesse la questione indicata in oggetto e in particolare con nota del 24 maggio 2007, Prot. 5743, inviata al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e Ricerca ha ribadito come sia ineludibile, di fatto e di diritto, la previsione quale requisito obbligatorio per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'iscrizione degli abilitati agli albi provinciali. Nella fattispecie, infatti, la FNOMCeO ha inteso sottolineare come solo l'iscrizione all'albo dell'Ordine legittima l'esercizio medico e odontoiatrico, esercizio professionale che di fatto lo specializzando è chiamato a svolgere durante gli anni di formazione specialistica. E' incontrovertibile infatti che l'attività formativa svolta dagli specializzandi si concretizzi in attività sia teorica che pratica attraverso la partecipazione alle attività mediche dell'unità operativa a cui sono assegnati. Non si può inoltre non sottolineare che la Legge Finanziaria 2006 (art. 1, comma 300, Legge 266/2005) abbia modificato lo stato giuridico dei medici specializzandi con l'introduzione di un vero e proprio "contratto di formazione specialistica" (G.U. n. 179 del 3-8-2007) finalizzato all'acquisizione di capacità professionali mediante la frequenza programmata alle attività didattiche formali ed allo svolgimento di attività assistenziali.

I numerosi riferimenti normativi e giurisprudenziali esistenti in materia evidenziano quindi sempre più la praticità dell'attività svolta dagli specializzandi; pertanto, alla luce anche dell'art. 8 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 che subordina l'esercizio della professione medica all'iscrizione al rispettivo Albo, non vi è dubbio che

l'iscrizione all'Albo per i medici specializzandi sia un requisito ineliminabile.

Si rileva che, a seguito di tale orientamento della FNOMCeO, l'Università di Trieste ha riconosciuto la necessità di prevedere nei bandi di concorso per l'ammissione alle Scuole di specializzazione l'iscrizione all'Albo professionale quale requisito necessario ai fini della immatricolazione alle Scuole stesse (All. 1).

Non si può però non rilevare che l'art. 2, comma 433, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), nel dettare la normativa relativa al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non faccia alcun riferimento alla necessità dell'iscrizione agli albi provinciale dei medici specializzandi. Trattasi peraltro di una normativa parziale ed incompleta che non intende determinare tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso.

Stante questa normativa che potrebbe consentire l'inizio dell'attività formativa anche in assenza dei requisiti abilitanti l'esercizio della professione, rimane comunque confermato l'orientamento di questa Federazione che ritiene indispensabile l'iscrizione all'Albo per i medici specializzandi non appena acquisiti i requisiti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco



All.1

ALL TO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Didattica
 Ripartizione Segreteria Laureati
 P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE
 Tel. +39 040 5583101 Fax +39 040 5583250

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 26 MAR 2007
N. PROT. 1180

Titolo III Classe 2

Prot. 8365
 Trieste, 26.03.2007

Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
 Odontoiatri della Provincia di Trieste
 Piazza Goldoni, 10.
 34122 TRIESTE

c.p.c.

Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione dell'area
 medica
 LORO SEDI

OGGETTO: obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale specializzandi.


Illustre Presidente,

in riferimento alla nota di pari oggetto, vostro prot. 721, dd. 27.02.2007, con la quale la S.V. ribadiva le proprie perplessità in merito alla mancata previsione dei Bandi di concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione del requisito dell'iscrizione all'Albo professionale si comunica che, alla luce dell'entrata in vigore, nel corrente anno accademico (nota M.U.R. dd. 31.10.2006 che si allega in copia), del D.L.vo 368/99, la questione è stata rivalutata ed è stato deciso di prevedere nel prossimo Bando di attivazione delle Scuole di specializzazione mediche l'iscrizione all'Ordine professionale, quale requisito necessario ai fini dell'immatricolazione alle Scuole stesse.

Tale decisione è maturata in relazione al nuovo status giuridico degli specializzandi che a partire da quest'anno, non saranno più studenti titolari di borsa di studio, ma saranno chiamati a stipulare un vero e proprio contratto finalizzato all'acquisizione di capacità professionali mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali ed allo svolgimento di attività assistenziali.

Ciò premesso si ribadisce che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del DLCP n° 233 dd.13.09.1946, in base al quale "Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo Albo", a partire dal corrente anno accademico l'immatricolazione alle scuole sarà vincolata all'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Con i migliori saluti.


 IL RETTORE

EFCS

